



**BREVE *EXCURSUS* SULLA PIÙ RECENTE  
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI  
CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA DEGLI  
INTERESSI NEI CONTRATTI DI MUTUO**

**di Gian Luca DE ANGELIS\***

*This article analyzes the most recent rulings by the Court of Cassation and other lower courts regarding the problems of mortgage contracts in which the compound interest capitalization regime is applied surreptitiously (i.e., without any explicit explanation in the contractual regulations).*

**Maggio**  
**fascicolo 2/2026**

\* Avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria.

# *Rivista di Diritto del Risparmio*

*Breve excursus sulla più recente giurisprudenza in materia di capitalizzazione composta degli interessi nei contratti di mutuo.\**

di Gian Luca DE ANGELIS\*\*

---

*This article analyzes the most recent rulings by the Court of Cassation and other lower courts regarding the problems of mortgage contracts in which the compound interest capitalization regime is applied surreptitiously (i.e., without any explicit explanation in the contractual regulations).*

**Maggio**

**Fascicolo 2/2026**

---

\* Contributo approvato dai referee.

\*\* Avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria.

**Abstract**

*This article analyzes the most recent rulings by the Court of Cassation and other lower courts regarding the problems of mortgage contracts in which the compound interest capitalization regime is applied surreptitiously (i.e., without any explicit explanation in the contractual regulations).*

\*\*\*\*\*

*L'articolo analizza le più recenti pronunce della Cassazione e della Giurisprudenza di merito relative alle patologie dei contratti di mutuo in cui sia applicata in maniera surrettizia (ossia senza alcuna esplicitazione nel regolamento negoziale) il regime della capitalizzazione composta degli interessi.*

## **Breve *excursus* sulla più recente giurisprudenza in materia di capitalizzazione composta degli interessi nei contratti di mutuo.**

SOMMARIO: 1. Le condizioni di liceità dei mutui (anche a tasso variabile) cui è applicato il regime di capitalizzazione composta degli interessi sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto contrattuale e del rispetto della normativa bancaria in materia di trasparenza. – 2. Le conseguenze derivanti dalla mancata esplicitazione nel regolamento contrattuale dell'adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi: nullità testuale ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del TUB.

### **1. Le condizioni di liceità dei mutui (anche a tasso variabile) cui è applicato il regime di capitalizzazione composta degli interessi sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto contrattuale e del rispetto della normativa bancaria in materia di trasparenza.**

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 29.5.2024, chiamate a pronunciarsi sul quesito se, in caso di mancata esplicitazione nel contratto di mutuo dell'adozione del c.d. regime di capitalizzazione composta degli interessi [cui consegue, per espresso riconoscimento delle stesse Sezioni Unite (oltre che della totalità degli esperti nel settore della matematica finanziaria), un significativo incremento degli interessi pagati dal mutuatario rispetto all'ipotesi dell'adozione del regime di capitalizzazione semplice)<sup>1</sup>, tale

---

<sup>1</sup> In particolare, la Cassazione nella sentenza n. 15130/2024, come già fatto in numerose precedenti pronunce (si veda, ad esempio, Cass. n. 430/2019), esclude che l'adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi determini di per sé un fenomeno di anatocismo (ossia di produzione di interessi su interessi) e, pur riconoscendo che tale regime produce senz'altro e sempre un maggior costo a carico del mutuatario a titolo di interessi, riconduce tale circostanza alla maggiore durata del piano di ammortamento, ossia alla più ampia estensione del periodo previsto per la restituzione del finanziamento da parte del mutuatario. In buona sostanza, cioè, secondo la Cassazione e una parte della dottrina matematico-finanziaria, mentre nella capitalizzazione semplice gli interessi maturano in maniera lineare rispetto al tempo pattuito per la restituzione del finanziamento e al capitale finanziato (ovvero in conformità al principio enunciato dal comma 3 dell'art. 821 c.c., che stabilisce che *"I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto"*), nella capitalizzazione composta, al contrario, gli interessi maturano in maniera esponenziale rispetto ai suddetti parametri (periodo di ammortamento del finanziamento e capitale erogato), con conseguente (e spesso significativo) incremento della somma complessiva a tale titolo corrisposta dal soggetto sovvenzionato al finanziatore. Va, però, segnalato che ci sono anche una parte non indifferente della dottrina matematico-finanziaria e una parte minoritaria della Giurisprudenza di merito che ritengono che nella capitalizzazione composta non si realizzi soltanto il predetto fenomeno di incremento esponenziale del monte interessi, bensì una vera e propria ipotesi di produzione di interessi su interessi, ossia di anatocismo, che, laddove non

difetto di esplicitazione comporti una indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con conseguente nullità del mutuo per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., nonché sul quesito se il medesimo difetto di esplicitazione comporti la violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria e, in particolare, dell'art. 117 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso di interesse pattuito dalle parti con il c.d. tasso BOT di cui al comma 7 della predetta disposizione, premettendo che *“queste sezioni non sono chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile”* (e, quindi, limitando la propria pronuncia ai soli mutui a tasso fisso), hanno enunciato i seguenti principi:

a) sulla nullità ai sensi degli artt. 1418-1346 c.c.: *“Il maggior carico di interessi del prestito [in caso di adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi – ndr] non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”*; e su tale presupposto, le Sezioni Unite hanno raggiunto la seguente conclusione: *“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”*;

b) sulla nullità per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria: il contratto di mutuo è *“trasparente”*, ovvero rispettoso della predetta normativa, quando *“lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno”*, realizzandosi tali condizioni laddove il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo riporti *“in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità*

---

esplicitato e regolamento nel contratto di finanziamento, determina la violazione dell'art. 1283 c.c.

*(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”.*

Tali principi sono stati ribaditi dalla Cassazione in successive pronunce e nell’ordinanza n. 7382 della Sezione I del 19.3.2025 la Suprema Corte non solo ha riaffermato la correttezza delle suesposte conclusioni delle Sezioni Unite, ma le ha espressamente estese anche ai mutui a tasso variabile: *“Orbene, tali principi [ossia quelli enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15130 del 29.5.2024 – ndr] trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l’anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l’importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all’andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima. Ricapitolando, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: i) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti; ii) se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”* (in modo pressoché testualmente identico, si è pronunciata, sempre in tema di mutui a tasso variabile, anche l’ordinanza della Sez. I della Cassazione n. 8322 del 29.3.2025).

Pertanto, secondo la Cassazione, qualora in un contratto di mutuo sia applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta senza che l’adozione di siffatto regime, assai più

gravoso per il mutuatario sotto il profilo economico, sia stata esplicitata nel testo contrattuale, perché si possa reputare determinato l'oggetto del negozio ai sensi dell'art. 1346 c.c. e, soprattutto, perché possa essere reputata rispettata la normativa in materia di trasparenza bancaria, è necessario che il piano di ammortamento allegato al contratto indichi in maniera puntuale, oltre all'importo erogato, alla durata del prestito e al tasso di interesse nominale e a quello effettivo applicati (laddove il TAE sarà maggiore del TAN proprio in conseguenza della capitalizzazione composta infrannuale degli interessi), anche e soprattutto il numero delle rate, la periodicità della scadenza di ciascuna di esse e, in particolare, la composizione della singola rata, ossia che contenga l'indicazione puntuale, per ogni rata, della quota-parte di essa costituita da capitale e di quella costituita da interessi; e tali principi, ha espressamente precisato la Cassazione, si applicano non soltanto ai mutui a tasso fisso (ipotesi oggetto della sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024), ma anche ai mutui a tasso variabile, a nulla rilevando, in tale ultima ipotesi, che il piano di ammortamento di un finanziamento a tasso variabile stilato al momento della sottoscrizione del medesimo contratto non possa che avere un valore meramente indicativo, in quanto costruito applicando il tasso di interesse individuato al momento della sottoscrizione (il c.d. 'tasso di entrata'), sebbene tale tasso, con ogni probabilità, sarà destinato a fluttuare, in rialzo o in ribasso, nel corso del lasso temporale previsto per la restituzione rateizzata del finanziamento in conseguenza delle fluttuazioni del tasso di riferimento (come, ad esempio, l'Euribor); anche con tali limiti, infatti, un piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile stilato applicando il tasso 'cristallizzato' al momento della sottoscrizione del finanziamento, sebbene meramente indicativo – *“recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto”* –, sarà comunque idoneo a far sì che il mutuatario – *“entro detti limiti”* – possa *“rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”*.

In questo senso, oltre alle citate pronunce della Corte di Cassazione, si è pronunciata anche la Giurisprudenza di merito e, in particolare, il Tribunale di Padova con la sentenza del 14.4.2025, in cui si legge quanto segue: *“Ritiene il Tribunale che, nonostante la Corte precisi di occuparsi del solo mutuo con tasso debitorio fisso, le conclusioni tratte si adattino anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile [come espressamente stabilito dalla Sez. I della Corte di Cassazione*

nella sopra riportata ordinanza n. 7382 del 19.3.2025 nonché nella successiva ordinanza della medesima Sezione n. 8322 del 29.3.2025 – ndr], *giacché, fintantoché il piano di rimborso riporta "la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che - soprattutto - possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.*

[...]

*Effettivamente va evidenziato che entrambi i contratti di mutuo all'origine della pretesa (doc.ti n. 4 e n. 6 fascicolo monitorio) risultano privi di quel corredo informativo minimo che avrebbe consentito al mutuatario di ricostruire esattamente la modalità di addebito degli interessi debitori: è vero che il piano di ammortamento non configura un elemento informativo necessario del contratto, ma - in assenza di altre precisazioni nei contratti in ordine alla modalità di maturazione e costruzione del debito per interessi - il documento avrebbe consentito di ricostruire l'ammontare delle rate distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che il mutuatario avrebbe dovuto versare per il rimborso dei finanziamenti.*

*Nel caso concreto infatti ai due mutui era allegato un piano di ammortamento che conteneva l'indicazione della sola componente di capitale ma nulla indicava in ordine all'ammontare della rata e quindi non consentiva di desumere il totale degli interessi dovuti: come evidenzia lo stesso opponente, manca anche l'indicazione dell'ammontare della prima rata, che avrebbe consentito di costruire le rate successive. Ciò, peraltro, nonostante l'art. 1 di entrambi i contratti faccia riferimento ad un piano di ammortamento allegato sub A, che riporti l'indicazione per ciascuna rata sia della quota di capitale che della quota di interessi dovuti.*

*Cosicché deve concludersi sul punto nel senso che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice", in quanto i "piani di ammortamento riportavano l'indicazione della sola quota di capitale dovuto per ciascuna rata ma non le rispettive quote di interesse, neppure - si ripete - con riferimento alla prima rata per cui, pur in presenza di*

*un tasso di interesse variabile, sarebbe stata matematicamente possibile l'esatta indicazione.*

*In conclusione sul punto, emerge l'indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato con conseguente nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1346 c.c. ("l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile"): questione di nullità che, per quanto rilevabile officiosamente, è stata sollevata ritualmente dalla parte in giudizio nel momento in cui lamenta l'indeterminatezza degli oneri. Ne consegue l'applicazione dell'art. 117/Vil tub per violazione del comma quarto della medesima disposizione.*

*È stato quindi incaricato il CTU di ricostruire entrambi i rapporti di finanziamento secondo il regime di ammortamento alla francese, previa sostituzione dell'interesse debitorio contrattualizzato col tasso nominale minimo dei BOT, con un doppio conteggio che valorizzasse sia la capitalizzazione semplice che quella composta: va peraltro chiarito in questa sede che, nel momento in cui il contratto nulla precisi in proposito, la capitalizzazione da applicare è quella semplice, che riduce gli oneri dovuti dal mutuatario”.*

Tra le tante sentenze della Giurisprudenza di merito conformi alle citate pronunce della Cassazione e del Tribunale di Padova, vanno altresì segnalate:

- Tribunale di Brescia del 3.12.2025: *“Il contratto di mutuo non indica che l'ammortamento deve avvenire con il metodo alla francese con rata costante e, pertanto, con capitalizzazione composta, né tale pattuizione si evince dal contenuto delle pattuizioni contrattuali. Nello specifico la clausola contrattuale prevede una "rata crescente" e, in allegato al contratto di mutuo, vi è solo un piano di ammortamento che indica la quota capitale (effettivamente crescente) in restituzione per singola rata, ma non indica la quota interessi, neppure nel suo sviluppo presunto sulla base del tasso di interesse vigente alla data di conclusione del contratto. In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento "all'italiana" (in cui la rata capitale per singola quota è costante) il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento (che come visto non era completo nella parte relativa agli interessi) o dalla pattuizione in merito ad una rata costante (che nel caso in esame non sussiste).*

[...]

*Ad avviso di questo Giudice è fuorviante il richiamo alla giurisprudenza che ha statuito che il piano di ammortamento non è elemento essenziale del contratto di mutuo. Tale assunto è certamente condivisibile ma, nel caso in esame, l'indeterminatezza del contratto non risiede nel fatto che è stato allegato un piano di ammortamento incompleto, quando nel fatto che, dal contenuto delle clausole contrattuali complessivamente*

*interpretate non può evincersi il regime di capitalizzazione applicato e, conseguentemente, l'importo dovuto a titolo di interessi. Allega la resistente che il piano di ammortamento "- in quanto mero sviluppo del tasso e delle condizioni pattuite nel contratto - non costituisce un ulteriore "tasso", "prezzo" o "condizione" da indicare nel contratto, a pena di nullità, ai sensi della predetta norma". Ciò è certamente vero ma, nel caso in esame, come già visto, l'indeterminatezza non deriva dalla redazione di un piano di ammortamento incompleto ma del fatto che le condizioni pattuite nel contratto non permettono lo sviluppo di un unico piano di ammortamento e quindi la predeterminazione dell'entità degli interessi o quantomeno, trattandosi di mutuo a tasso variabile, della formula matematica da utilizzare al fine di determinare l'interesse dovuto alla variazione del parametro di riferimento. La domanda di dichiarazione di nullità delle condizioni contrattuali nella parte in cui non permettono univocamente di determinare gli interessi dovuti deve pertanto trovare accoglimento.*

[...]

*Ai sensi dell'art. 117 comma IV TUB i contratti bancari devono indicare il tasso di interesse "e ogni altro prezzo e condizione praticati" prevedendo, in caso di mancata pattuizione, l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB.*

*Si tratta di una norma chiaramente sanzionatoria che trova applicazione anche nel caso in cui il tasso di interesse sia correttamente pattuito (come nel caso in esame) ma siano omesse altre "condizioni" quale la metodologia di sviluppo del piano di ammortamento. Tanto premesso la domanda di condanna della resistente alla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 comma VII TUB in regime di capitalizzazione semplice deve trovare accoglimento";*

- Tribunale di Teramo, sentenza n. 1234 del 27.10.2025: *"Con riferimento al piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (sotto la lett. "C"), deve evidenziarsi che per le prime 24 rate (con scadenza dal 31 / 07 / 2011 al 30 / 06 / 2012) il piano riporta la quota capitale conglobata nell'importo della rata, che va da euro 351,87 per la rata n. 1 a euro 365,24 per la rata n. 24. Trattandosi, per le prime 24 rate, di un finanziamento a tasso variabile, risultano non determinate — e neppure determinabili — nel piano di ammortamento la quota di interessi e l'importo totale della rata. Viene invece indicato il capitale da restituire che va da euro 135.506,13 all'esito del pagamento della rata n. 1 a euro 127.253,65 all'esito del pagamento della rata n. 24. In ogni caso, per le prime 24 rate il contratto per cui è causa non sviluppa, neppure a scopo meramente illustrativo-informativo, l'eventuale importo della prima rata e degli interessi prodotti, mantenendo fermo il tasso iniziale.*

[...]

*“Così enucleato il concetto normativo di trasparenza bancaria e ricostruita la funzione della forma scritta ad informationem, è possibile rispondere all'interrogativo se, in un contratto di mutuo come quello per cui è causa, le cui caratteristiche sono state enucleate supra, il mancato riferimento del tipo di regime di capitalizzazione con cui si è proceduto allo sviluppo del piano di ammortamento delle prime 24 rate sia idoneo a vulnerare la ratio sottesa alla previsione degli oneri formali ex art. 117 T.U.B. A tale interrogativo, ritiene il Tribunale, non può che risponderci positivamente. Il contratto trasparente è tale se, date le sue caratteristiche intrinseche — nel caso di specie la variabilità del saggio degli interessi delle prime 24 rate —, prevede in modo chiaro ed espresso tutte le informazioni idonee ad orientare la scelta negoziale del cliente. Ebbene, nel caso di specie è chiaro che, per le prime 24 rate, né il contratto, né l'allegato piano di ammortamento, contengono indicazioni puntuali e chiare, idonee a veicolare al cliente l'informazione che per i primi due anni, il finanziamento è sviluppato mediante un regime di capitalizzazione in concreto più favorevole alla Banca. Sviluppando infatti l'ammortamento del contratto in regime di capitalizzazione composto, il cliente è stato chiamato a versare, per i primi due anni, un monte interessi circa 20 volte superiore rispetto a quello che avrebbe corrisposto in regime semplice (euro 6.544,23 anziché euro 330,58, cfr. p. 6 ss. — comparsa conclusionale di parte attrice). La mancanza di idonei elementi informativi, nella scheda negoziale e nell'allegato piano di ammortamento — che, come detto, neppure sviluppa a scopo meramente esemplificativo l'andamento delle prime 24 rate sulla scorta del tasso iniziale, da cui trarre una condizione economica che ha comportato l'applicazione di un monte interessi di molto superiore a quello cui si sarebbe giunti mediante l'applicazione del regime alternativo tecnicamente applicabile, ha sicuramente vulnerato la funzione informativa che il contratto di mutuo avrebbe dovuto assolvere a tenore dell'art. 117 T.U.B. Tale vulnus neppure risulta rimediato dall'indicazione del TAE. Tale grandezza, infatti, sarebbe stata idonea ad esprimere l'incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime semplice, allorquando i pagamenti siano previsti con cadenza infrannuale. Ne è risultato il confezionamento di un contratto bancario non trasparente e, dunque, nullo in quanto violativo dell'art. 117, comma 4, T.U.B., con conseguente sostituzione del tasso convenzionale a mente del comma 7 della citata disposizione. [...] In secondo luogo, ritiene il Tribunale di dover tener conto della modalità di conteggio "a capitalizzazione semplice", tenuto conto della Insussistenza di un esplicito accordo tra le parti per il diverso e più gravoso regime composto, che ha peraltro dato la stura alla accertata nullità contrattuale”.*

In conclusione, come stabilito dalla Cassazione e dalla Giurisprudenza di merito:

(i) in un contratto di mutuo, sia esso a tasso fisso o a tasso variabile, in cui sia applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta senza che tale applicazione sia stata esplicitata nel testo contrattuale, perché l'oggetto del contratto possa essere considerato

determinato o determinabile e perché possa essere reputata rispettata la normativa in materia di trasparenza bancaria, in particolare l'art. 117 del TUB, è necessario che il piano di ammortamento allegato al contratto indichi il numero complessivo delle rate e la periodicità delle stesse e, soprattutto, che per ogni rata sia indicata la quota-parte di essa costituita da capitale e quella costituita da interessi;

(ii) laddove tale piano di ammortamento non rechi l'indicazione per ciascuna rata della ripartita composizione di essa tra capitale e interessi, non sono soddisfatte le condizioni alla cui ricorrenza la Cassazione ha subordinato la liceità dei finanziamenti in cui il regime della capitalizzazione composta venga applicato in maniera surrettizia, ossia senza alcuna esplicitazione nelle clausole contrattuali;

(iii) ove sussista il menzionato *deficit* informativo del piano di ammortamento e del contratto di mutuo cui esso è allegato, tale contratto è parzialmente nullo sia per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346/1418 c.c., sia per violazione della prescrizione del comma 4 dell'art. 117 del TUB e tale parziale nullità determina: (a) la sostituzione del regime di capitalizzazione composta con quello della capitalizzazione semplice; (b) la sostituzione del tasso di interesse pattuito in contratto con quello c.d. BOT di cui al comma 7 dell'art. 117 del TUB (che stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni del comma 4 della medesima norma, trova applicazione, in sostituzione del tasso di interesse contrattualmente pattuito, *“il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”*).

## **2. Le conseguenze derivanti dalla mancata esplicitazione nel regolamento contrattuale dell'adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi: nullità testuale ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del TUB.**

Come anticipato, con la suindicata sentenza n. 15130/2024, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate su un quesito ben circoscritto, ossia, come sopra più ampiamente rappresentato, sul fatto se la surrettizia applicazione (in quanto non esplicitata nel regolamento negoziale) del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi produca la indeterminatezza dell'oggetto contrattuale nonché se la medesima circostanza

concreti una violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria.

E, come sopra evidenziato, le Sezioni Unite hanno risposto negativamente al predetto, duplice quesito laddove – come era nel caso esaminato dalle stesse Sezioni Unite – al contratto di mutuo sia allegato un piano di ammortamento con le caratteristiche sopra evidenziate (ossia un piano di ammortamento che indichi per ciascuna rata sia la quota di capitale rimborsata con tale rata che la quota di interessi corrisposta con il saldo della medesima rata); le Sezioni Unite della Cassazione, però, non si sono pronunciate, perché tale quesito esondava dall'oggetto del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* che aveva determinato il loro intervento, su un altro profilo, ossia sulla circostanza se, a prescindere dalla determinatezza o meno dell'oggetto contrattuale o dal rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, la suindicata surrettizia applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi integri una violazione diretta del comma 4 dell'art. 117 del TUB, che stabilisce che *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*.

Ed, infatti, nella menzionata sentenza n. 15130/2024, si legge espressamente che *“La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”* (cfr. pag. 23 della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 15130/2024).

Ebbene, proprio partendo dal citato spunto offerto dalle Sezioni Unite, tale profilo è stato affrontato dalla Giurisprudenza di merito successiva alla menzionata pronuncia delle medesime Sezioni Unite della Cassazione, che si è occupata di stabilire se e quando la mancata esplicitazione nel contratto dell'adozione del regime di capitalizzazione composta degli interessi e del maggior costo a titolo di interessi che tale regime inevitabilmente comporta per il mutuatario determini la mancanza di uno degli elementi indefettibili dei contratti bancari previsti dal citato comma 4 dell'art. 117 del TUB.

In particolare, la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 18.7.2025, ha così risposto al predetto quesito: *“In breve, gli oppositori (oggi appellanti) si dolgono della circostanza che il tasso degli*

*interessi concretamente applicato fosse superiore a quello indicato nel contratto e che tale difformità derivasse dall'applicazione di un metodo di calcolo occulto, nel senso che poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la rata da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata. La questione di nullità, dunque, era basata sulla difformità tra il tasso indicato in contratto e quello realmente applicato, derivandone, secondo la prospettazione degli appellanti, la nullità del tasso per indeterminatezza, stante la impossibilità di conoscere la formula di calcolo (se quella dell'interesse semplice o dell'interesse composto). Investita del rinvio pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. sul punto, la Suprema Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia ha affermato che "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". Per questa ragione, questa Corte aveva ritenuto di invitare le parti a prendere posizione rispetto agli esiti del rinvio pregiudiziale. Va considerato, tuttavia, che il Supremo Consesso a Sezioni Unite, nella citata pronuncia ha anche affermato che <<non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.)>>. In altre parole, il giudice di legittimità, pur precisando che l'eventualità descritta non incide sull'affermazione oggetto del rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non ha potuto fare a meno di osservare che l'applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata comporterebbe la violazione dell'art. 117 co.. 4 TUB, che prevede che "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 cit. Rientra, dunque, nell'accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo*

giudice, la verifica se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato.

[...]

Ciò posto, afferma il consulente d'ufficio che <<l'adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del TAN contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, ha comportato un'obiettiva divergenza tra il TAN previsto in contratto e il TAE, di modo che il tasso di interesse risulta non chiaramente determinato, posto che ad un medesimo TAN possono corrispondere interessi di diversa entità a seconda del regime finanziario adottato>>. Sebbene, dunque, l'incarico peritale fosse stato conferito nell'ottica di verificare la determinatezza del tasso, in relazione all'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi (secondo la formula dell'interesse semplice o composto), gli esiti della stessa consentono di affermare che, nel caso di specie, il TAN contrattuale (indicato nell'art. 4 del regolamento del mutuo) era difforme dal TAEG, rappresentato dall'interesse – in termini percentuali – applicato concretamente ed ottenuto dallo sviluppo del piano di ammortamento, secondo la formula dell'interesse composto. Si è, dunque, verificata la condizione di fatto prevista dalla Suprema Corte e dalla quale deriva la sanzione di nullità non per indeterminatezza ma per la violazione dell'art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto in tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo. Come noto, è possibile per il giudicante rilevare un profilo di nullità diverso da quello prospettato, purché gli elementi su cui si fonda la nullità (come nel caso di specie) emergano dagli atti. La relazione del ctu, come confermata a seguito delle osservazioni della banca appellata, - e le cui argomentazioni appaiono immuni da vizi logici e motivazionali e vanno fatte proprie dalla Corte - consente di effettuare il ricalcolo del residuo dovuto, mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall'art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi, che conduce all'adozione della soluzione sub. 2a) con un residuo a debito della società correntista e dei fideiussori di €. 394.201,792 (<<poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice>> Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022)".

La medesima Corte di Appello di Bari è poi tornata a pronunciarsi sulla medesima

questione con la più recente sentenza del 16.1.2026, con la quale ha ribadito i principi già formulati con la precedente pronuncia del 18.7.2025: *“Come già si è avuto modo di precisare, la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale che, pur avendo escluso un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non hanno potuto fare a meno di osservare che l'applicazione della formula di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi debitori potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata tra le parti, comporterebbe la violazione dell'art. 117 co. 4 TUB secondo cui «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati», con l'inevitabile conseguenza dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 della norma citata. [...] Può dunque ritenersi che, nella specie, la discrasia rilevata dal consulente, risolvendosi in una inesatta indicazione del tasso in concreto applicato, che per effetto dell'ammortamento alla francese è superiore al TAN (anche se inferiore al TAEG), si sia tradotta nell'applicazione di un valore su cui non vi è stata espressa pattuizione né accordo tra le parti. Conseguentemente, deve ritenersi sussistente rispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell'art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall'art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi”*.

Nello stesso senso della Corte di Appello di Bari, si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1312 del 21.7.2025: *“Ci si interroga quindi sulla validità, ai sensi dell'art. 117 del Tub, di un patto che indichi soltanto il tasso annuo nominale, omettendo la precisazione del regime di capitalizzazione da adottare in sede di rimborso. Il tutto anche in considerazione del fatto che il contratto non reca pattuizione sul tasso effettivo, il TAE, quale esprime (rispetto al TAN) l'incremento degli interessi che il regime di capitalizzazione composta produce rispetto al regime di capitalizzazione semplice quando i pagamenti sono previsti con cadenza infrannuale. Se il regime finanziario adottato modifica, in melius od in peius per il cliente, il costo dell'operazione finanziaria andando ad incidere sull'ammontare degli interessi, logico corollario è che esso ha attitudine a condizionare il prezzo del contratto, circostanza, questa, che ne impone una contrattazione formale (vedasi comma 4 art. 117 tub). [...] Occorre allora affermare che valido è un accordo sul prezzo in quanto rispetti il canone di legge, che non è quello della "sola" forma scritta (ex art. 1284 c.c.) ma quello della forma informativa, in ossequio al comma 4 del 117 t.u.b.. Se, come affermato e riscontrato dal ctu, il regime finanziario adottato imprime un diverso costo al contratto in termini di conteggio*

*degli interessi, esso deve essere oggetto di accordo formale ex art. 117 t.u.b. incidendo sul prezzo, a nulla valendo il fatto che, pur con un'operazione di calcolo più o meno complessa e con l'ausilio del piano di ammortamento, si possa giungere ad individuare gli importi dovuti. [...] Nel caso di specie si riscontra allora la nullità formale dell'accordo identificativo degli interessi, poiché non rispetta il requisito strutturale della forma informativa di cui all'art. 117 del Tub. [...] In conclusione, dovendo dare lettura delle riferite pronunce della Suprema Corte in coerenza con il sistema normativo, deve ritenersi che il fondamentale requisito del tasso effettivo deve essere individuato nel TAE, tasso effettivo annuo, che, tuttavia, non è presente nel contratto di finanziamento in disamina, così come in contratto non è specificato il regime finanziario adottato, regime finanziario che il ctu ha individuato in quello a capitalizzazione composta. [...] Partendo da tale tracciato deve reputarsi che il contratto di finanziamento di cui al presente giudizio manca di pattuizione espressa su di un elemento attinente al prezzo e per tale via deve ritenersi nullo per violazione della forma prescritta dal 117 t.u.b., nella sua tipica finalità. Il vizio della forma scritta costituisce motivo di nullità del contratto per espressa previsione del comma 4 dell'articolo 117 t.u.b., nullità da cui discende l'obbligatorietà della sostituzione del tasso convenzionale con quella del tasso bot, come comminata ex art. 117 c. 7 tub” (si vedano, inoltre, anche il Tribunale di Frosinone con sentenza del 17.3.2026 e il Tribunale di Massa con la sentenza dell'8.1.2026 e con la successiva sentenza del 28.2.2026).*

Nello stesso senso e ancora più recentemente, si è pronunciato anche il Tribunale di Salerno con sentenza del 21.11.2025, in cui si legge quanto segue: *“Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) - i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi - “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”. Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d'ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) - costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di*

*mutuo stipulato ai sensi dell'articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione "composta" degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo "ortopedico" di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell'esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quello di cui all'articolo 117, comma 7, T.U.B., "operante anche per i mutui "a tasso variabile" (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025). Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che "L'analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; il piano di ammortamento alla francese, infatti, si caratterizza per la rata costante, quest'ultima può essere determinata applicando formule di matematica finanziaria differenti a seconda del regime finanziario scelto, il quale può contemplare la capitalizzazione semplice o la capitalizzazione composta. I due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni di partenza (capitale, TAN e numero di rate), portano a risultati completamente differenti, ossia la rata che verrà determinata sarà differente a seconda del regime adottato, con conseguente differenza nei risultati che si otterranno nella determinazione degli interessi da corrispondere. Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto). Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti". Pertanto l'ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso "B.O.T." minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti" [da segnalare che il Tribunale di Salerno è poi tornato a pronunciarsi nel senso di cui alla sentenza sopra trascritta con una cospicua serie di pronunce, ossia precisamente con le seguenti sentenze: Tribunale di Salerno, Sez. I, Sent. 01/10/2025 n. 3880 (G.U. Faracchio); Tribunale di Salerno, Sez. I, Sent. 08/01/2026 n. 82 (G.U. Caputo); Tribunale di Salerno, Sez. I, Sent. 23/01/2026 n. 439 (G.U. Caputo); Tribunale di Salerno, Sez. I, Sent. 24/02/2024 n. 1167 (G.U. Ferrara); Tribunale di Salerno, Sez. I, Sent. 21/11/2025 n. 4708 (G.U. Caputo); Tribunale di Salerno, Sez. I, Ord.*

05/03/2026 (G.U. Ferrara)]<sup>2</sup>

E, cioè a dire: a prescindere dai profili di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale e dalla violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria suscettivi di derivare dalla applicazione surrettizia del regime di capitalizzazione composta, in ogni caso la mancata esplicitazione dell'adozione di tale regime nel regolamento contrattuale, poiché siffatto regime importa un notevole aggravio degli oneri a carico del mutuatario a titolo di interessi dovuti, concreta la violazione del comma 4 dell'art. 117 del TUB ogniqualvolta – come sempre accade laddove il mutuo sia sviluppato con la capitalizzazione composta degli interessi – non vi sia una coincidenza tra il TAN (tasso annuo nominale) e il TAE (tasso annuo effettivo) e laddove l'incremento subito da quest'ultimo sia proprio conseguenza dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi: in tali casi, infatti, come si legge anche a pag. 23 della sentenza delle Sezioni della Cassazione n. 15130/2024, si concretizza una ipotesi di *“nullità testuale per la mancata indicazione di un <<prezzo>> o costo aggiuntivo del prestito”*; dal che discende, in via ulteriore, sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del TUB, la nullità parziale della clausola del mutuo che prevede il tasso di interesse e la conseguente applicazione, in funzione sostitutiva, del tasso BOT di cui al comma 7 del medesimo art. 117 in regime di capitalizzazione semplice.

\*\*\*\*\*

In conclusione, si ritiene che i sopra rappresentati orientamenti giurisprudenziali segnino una chiara presa di posizione a favore della tutela dei mutuatari che abbiano subito, senza esserne messi al corrente mediante esplicitazione nel testo del contratto di finanziamento da essi sottoscritto, il maggior aggravio del costo del medesimo finanziamento per effetto della surrettizia applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi: tali contratti, infatti, o sono parzialmente nulli a causa dell'incompletezza del piano di ammortamento (come spesso si verifica nei mutui a tasso variabile, in cui quasi mai viene indicata nel piano di ammortamento la quota di interessi pagata in corrispondenza del saldo di ogni rata sviluppando il medesimo piano in ragione del tasso di interesse di entrata, ossia cristallizzato al momento della firma del contratto), o sono parzialmente nulli perché non esplicitano l'adozione del regime della capitalizzazione composta, mentre quest'ultima va invece

---

<sup>2</sup> Tra le sentenze che si sono pronunciate in maniera sostanzialmente conforme, vanno segnalate anche: Tribunale di Frosinone, 17.3.2026; Tribunale di Massa, 8.1.2026; Tribunale di Massa, 28.2.2026; Tribunale di Pesaro, 21.3.2026.

considerata come elemento essenziale di ogni contratto bancario ai sensi del comma 4 dell'art. 117 del TUB, rappresentando una ipotesi di *“ogni altro prezzo e condizioni praticati”*.